Il diritto al pasto dei lavoratori con turno in terza che abitano a più o a meno di 10 km dal posto di lavoro

Una sentenza della Corte di Cassazione fa chiarezza sul diritto alla fruizione del pasto dei lavoratori il cui turno comprenda pienamente o parzialmente le fasce orarie contrattualmente previste per la refezione.

Si dibatte da tempo, in Trenitalia, sull'esatta interpretazione da dare alla norma contrattuale che disciplina il diritto al pasto dei lavoratori.

Esso, come è noto, è disciplinato dall'art. 19 del Contratto Aziendale di Gruppo FS che, secondo l'interpretazione aziendale, garantirebbe il diritto al pasto ai lavoratori che, terminato il proprio turno di lavoro, non riescano a raggiungere la propria abitazione entro la fascia oraria contrattualmente prevista per il pasto, meridiano o serale, con esclusione di coloro che abitano a una distanza inferiore ai dieci chilometri, che non si vedono riconosciuto questo diritto.

Il CCNL, sempre secondo l'interpretazione aziendale, non prevede questa prerogativa per i lavoratori il cui turno comprenda interamente le fasce 12.00 – 14.00 e 19.00 – 21.00.

Una circolare del giugno 2010 del Direttore centrale Risorse Umane del Gruppo FS, Domenico Braccialarghe pur concedendo, in attesa di modifica della norma contrattuale, la fruizione del pasto anche ai lavoratori la cui prestazione ricopra interamente le predette fasce, ribadisce la norma.

Accade in questi ultimi tempi, però, che nei confronti di molti lavoratori impegnati nei turni "in terza" che abbiano utilizzato il buono ticket o la "strisciata" della *smart card* aziendale al termine del turno di pomeriggio siano stati recuperati forzosamente i corrispettivi economici.

Una sentenza del 2009 della Corte di Cassazione, pronunciandosi proprio su un caso riguardante Trenitalia, stabilisce che la fruizione del pasto, quindi eventualmente l'attribuzione del ticket, spetta sia al lavoratore che, terminato il turno, non riesca a tornare a casa in tempo utile per fruire del pasto che a quello il cui turno ricopra interamente le predette fasce orarie. Nello specifico, la sentenza della Suprema Corte recita che *"Quando il turno di lavoro finisce dopo l'ora dei pasti o il dipendente, malgrado abbia terminato di lavorare non riesce a rientrare a casa per il pranzo o la cena, ha diritto al ticket. Il diritto sussiste infatti tanto nel caso in cui durante la fascia oraria concordata il lavoratore sia impegnato nel lavoro, quanto nell'ipotesi in cui abbia terminato di lavorare, ma i tempi di percorrenza non gli consentano di raggiungere la propria abitazione per consumare i pasti".*

Crediamo che a questo punto le aziende del Gruppo Fs, alle quali a breve lo chiederemo formalmente, debbano farsi carico di ciò, sospendendo immediatamente il recupero delle somme indebitamente trattenute ai lavoratori ed emanando un chiarimento alle proprie strutture periferiche.

In caso contrario il sindacato non potrà che fare il sindacato, tutelando i lavoratori cui venga negato un diritto garantito dal contratto di lavoro, dalla legge e – ci sia consentito – dal buon senso.